

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1339 del 16/03/2026
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 28 - MORI MAURO. RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA, CON ATTO N. 4342 DEL 16/09/2020, A ZILIOLI FRANCESCA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), LOCALITÀ ROTTINO DI ISOLA SERAFINI, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC01A0429 - SINADOC 26460/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1413 del 12/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 28 - MORI MAURO. RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA, CON ATTO N. 4342 DEL 16/09/2020, A ZILIOI FRANCESCA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), LOCALITÀ ROTTINO DI ISOLA SERAFINI, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC01A0429 - SINADOC 26460/2025.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 31/2026 del 19/01/2026 è stata approvata la deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, precedentemente definito ai sensi della L.R. n° 13/2015, attribuendo all'Area Demanio idrico lo svolgimento delle funzioni relative al demanio, con decorrenza dal 1/03/2026, come stabilito con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 28/01/2026;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26 del 26/02/2026 alla sottoscritta Responsabile Area Demanio idrico compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 4342 del 16/09/2020, veniva disposto il rinnovo con cambio titolarità e variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione (proc. **PC01A0429**) alla sig.ra Zilioli Francesca per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irrigazione agricola, mediante il pozzo (avente portata massima di 24 l/s e volume di prelievo pari a 85.705 mc/anno), situato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Località Rottino di Isola Serafini, con scadenza fissata al 31/12/2025;
- il sig. Mori Mauro, C.F. MROMRA62M21G535I, in qualità di erede, unitamente ad altri soggetti, di una degli eredi della summenzionata sig.ra Zilioli Francesca, deceduta (dichiarazione agli atti), ha presentato a questo Servizio, in data 10/07/2025, entro i termini di validità della precedente concessione, richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 125651 del 11/07/2025, successivamente integrata con note prot. n. 151847 del 27/08/2025, prot. n. 154039 del 29/08/2025,

prot. n. 157995 del 05/09/2025 e prot. n. 198543 del 07/11/2025) di rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 22;
- ubicazione del prelievo: Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Località Rottino di Isola Serafini, su terreno di proprietà del richiedente e di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 7, mappale n. 118; coordinate UTM-RER: X: 571.425 Y: 995.627;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 24;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 85.705;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e seguenti, R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 243 del 24/09/2025 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO altresì che la derivazione è ubicata all'interno del sito Natura 2000 - SIC ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" e, conseguentemente, è stata trasmessa all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, la richiesta di screening di incidenza relativa alla sopra descritta istanza, ai sensi della D.G.R. 1174/2023;

PRESO ATTO che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 208324 in data 24/11/2025, ha trasmesso la propria Determinazione n. 577 del 24/11/2025 di conclusione favorevole della procedura di screening di

Incidenza, evidenziando che il rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo sopra descritta *“non determina una incidenza sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZPS/ZSC IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, a condizione che siano integralmente rispettate le Condizioni d’Obbligo e le Indicazioni Progettuali sottoscritte dal Proponente ai sensi della D.D. n. 14561 del 03/07/2023 della Regione Emilia-Romagna”*;

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col *“Metodo ERA”* di cui alla c.d. *“Direttiva Derivazioni”* dell’Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di *“Attrazione”*, definiti dalla medesima Direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2026;
- ha versato la somma pari a **415,78** euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,64 il 28/12/2005 da Mazzocchi Fernando (deceduto), € 299,11 in data 11/09/2020 da Zilioli Francesca (deceduta) e € 65,03 il 30/01/2026);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

PRECISATO che il richiamo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza contenuto nel disciplinare di concessione allegato e parte integrante del presente atto, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data antecedente al 1/03/2026, deve ora essere inteso come riferito all’Area Demanio idrico;

RESO NOTO che:

- sulla base della DEL-2026-160 del 04/03/2026 di Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all’Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito

all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico, la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Elena Gallini;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Responsabile Area Demanio idrico di ARPAE;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, QUINDI, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con cambio di titolarità della concessione codice pratica **PC01A0429**;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001, al sig. Mori Mauro, C.F. MROMRA62M21G535I, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione, in precedenza rinnovata a Zilioli Francesca, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica **PC01A0429**, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 22;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Località Rottino di Isola Serafini, su terreno di proprietà del richiedente e di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 7, mappale n. 118; coordinate UTM-RER: X: 571.425 Y: 995.627;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 24;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 85.705;
 - corpo idrico interessato: cod. 9015ER-DQ1-FPF nome: Freatico di pianura fluviale;
2. **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2035**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/01/2026;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2026 è stato pagato;
 5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 415,78 euro, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni

dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile Area Demanio idrico ARPAE

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con cambio di titolarità della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata al sig. Mori Mauro, C.F. MROMRA62M21G535I - codice pratica **PC01A0429**.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 22, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 300, equipaggiato con motopompa ad asse verticale della potenza di kW 100, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 18 e m 22 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Località Rottino di Isola Serafini, su terreno di proprietà del richiedente e di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 7, mappale n. 118; coordinate UTM-RER: X: 571.425 Y: 995.627.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina (PC), foglio n. 7, mappali nn. 1, 3, 4 e 118 e foglio n. 40 mappali nn. 23, 39, 41, 43, 48 e 51 - della superficie complessiva di 24.83.13 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 24 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 85.705.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 9015ER-DQ1-FPF nome: Freatico di pianura fluviale.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2026** ammonta a **euro 415,78**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **415,78** euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione di cui trattasi potrà essere rivista o revocata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Mori Mauro (C.F. MROMRA62M21G535I), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 30/01/2026

**Firmato, per accettazione, dal
concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.